

ALLEGATO 5 - CAPITOLATO TECNICO

PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000

INDICE

1	DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
1.1	Definizioni	3
1.2	Oggetto dell'appalto	4
1.3	Caratteristiche dei veicoli	5
1.4	Responsabile del Servizio	6
1.5	Adempimenti del Fornitore per l'attivazione della fornitura	7
1.6	Indicazioni relative all'uso dei veicoli	7
1.7	Gestione delle sanzioni amministrative	8
2	EROGAZIONE DELLA FORNITURA	10
2.1	Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio	10
2.2	Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria	11
2.3	Manutenzione	13
2.4	Pneumatici	14
2.5	Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico	15
2.6	Soccorso stradale	16
2.7	Coperture assicurative e gestione sinistri	16
2.8	Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti	20
2.9	Servizio di ricezione chiamate	20
2.10	Centri di servizio	21
2.11	Revisione prezzi	22
2.12	Restituzione del veicolo	22
2.13	Percorrenze chilometriche	24
2.14	Facoltà di proroga	25
3	SERVIZI A PAGAMENTO	26
3.1	Autoveicolo sostitutivo di Livello base	26
3.2	Autoveicolo sostitutivo di Livello B	27
3.3	Autoveicolo sostitutivo di Livello A	28
3.4	Copertura assicurativa senza franchigie	28
3.5	Preassegnazione facoltativa	29
3.6	Rottamazione	31
3.7	Consegna a domicilio	31
3.8	Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive	32
3.9	Optional	33
3.10	Dispositivi per la gestione della flotta di livello base	33
3.11	Dispositivi per la gestione della flotta di livello avanzato	34
4	FUEL CARD	35
5	VERIFICHE ISPETTIVE	37
6	GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI	37
7	FLUSSI DATI DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA	38
8	ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO	38

1 Disposizioni preliminari

1.1 Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

Amministrazione Contraente: le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

Amministrazione Assegnataria: l'articolazione dell'Amministrazione Contraente cui viene assegnato in utilizzo l'autoveicolo.

Amministrazione: le Amministrazioni Pubbliche, Contraenti o Assegnatarie.

Autoveicolo (anche "veicolo", "autovettura" o "vettura"): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato dall'Amministrazione per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell'Allegato A al presente Capitolato Tecnico.

Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.

Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.

Conducente: la persona fisica che utilizza l'autoveicolo.

Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente il veicolo oggetto di locazione.

Convenzione: la Convenzione che verrà stipulata dalla Consip S.p.A. con il Fornitore del servizio di noleggio di autoveicoli senza conducente.

Fornitore: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà la relativa Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di noleggio.

Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Assegnatarie).

Manuale Operativo: l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l'Amministrazione Assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.

Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autoveicoli, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.).

Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.).

Ordinativo di Fornitura (anche Ordine di Acquisto): il documento con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione usufruendo dei servizi indicati nel presente Capitolato e impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi.

1.2 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento specificati nel presente documento e nei suoi allegati.

La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al DM 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).

Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Capitolato Tecnico e nella Convenzione.

Il Fornitore garantisce la completezza e l'omogeneità del servizio.

Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime.

Modelli ad alimentazione tradizionale, ibrida, GPL e Metano:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	60.000 km
	90.000 km
	120.000 km
48 mesi	40.000 km
	60.000 km
	80.000 km
	100.000 km
	120.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km
	125.000 km
72 mesi	75.000 km
	100.000 km

Modelli ad alimentazione elettrica:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	30.000 km
48 mesi	40.000 km
60 mesi	50.000 km

A tali tipologie contrattuali potranno esserne aggiunte di ulteriori qualora, in fase di offerta tecnica, l'aggiudicatario abbia ampliato l'offerta di tipologie contrattuali con percorrenze differenti da quelle già previste, valorizzandole in sede di stipula della Convenzione ai sensi di quanto previsto al par. 6 del Disciplinare di gara.

Le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di scegliere quale modello dovrà essere oggetto dei contratti sopra elencati, tra quelli offerti dal Fornitore in sede di gara o tra gli eventuali modelli equivalenti (come indicato al par. 2.8). Il Fornitore non è autorizzato a sostituire i veicoli offerti, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.8.

Ogni contratto di noleggio prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo;
- manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- sostituzione degli pneumatici;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale;
- copertura assicurativa con franchigia.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà del veicolo.

Le Amministrazioni potranno usufruire, inoltre, di uno o più servizi a pagamento, più avanti indicati.

Qualora in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l'Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.

Le Amministrazioni Pubbliche che intendano utilizzare la Convenzione dovranno:

- registrarsi al Sistema Acquisti in Rete della CONSIP;
- predisporre l'Ordinativo di Fornitura *on line* tramite il sito web www.acquistinretepa.it.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

L'Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato per l'Amministrazione Contraente o Assegnataria, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

I veicoli potranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici; i veicoli del Lotto 3, ad eccezione dei modelli C7 e C8, dovranno essere obbligatoriamente dotati di ruota di scorta di dimensioni normali.

Qualora l'Amministrazione Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore. Questi sarà tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi non sono inclusi nel canone di noleggio e saranno corrisposti dall'Amministrazione separatamente.

Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna.

L'Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell'autoveicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un Manuale Operativo.

Il Manuale dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta di veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
3. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.
4. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico e sarà comunque disponibile nella sezione dedicata alla convenzione del sito web www.acquistinretepa.it.

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all'Amministrazione il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.

1.4 Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio, come definito nello Schema di Convenzione, sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con le Amministrazioni Contraenti, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne alle varie Amministrazioni contraenti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti o Assegnatarie o della Consip S.p.A.;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

1.5 Adempimenti del Fornitore per l'attivazione della fornitura

Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula della Convenzione, il servizio di ricezione chiamate di cui al successivo par. 2.9.

1.6 Indicazioni relative all'uso dei veicoli

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie si atterranno alle indicazioni di seguito elencate.

Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. L'Amministrazione si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.

Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati all'Amministrazione medesima oltre agli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati all'Amministrazione medesima determinati in base alle tariffe della presente Convenzione.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si impegna affinché il conducente dell'autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del Codice della strada vigenti al momento e con almeno 1 anno di esperienza alla guida. Il conducente dovrà inoltre essere dipendente dell'Amministrazione o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun autoveicolo in noleggio.

L'Amministrazione sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento.

Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".

Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada;

Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell'Amministrazione Assegnataria avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

L'Amministrazione non apporterà modifiche agli autoveicoli e non apporrà scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del Fornitore.

L'Amministrazione Assegnataria si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

L'Amministrazione Assegnataria si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi ogni 500-600 km (o comunque secondo quanto previsto nel Manuale Operativo) e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei

centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

L'Amministrazione dovrà controllare costantemente la pressione dei pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

In caso di furto, l'Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, l'Amministrazione Assegnataria dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento via fax e per posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.

Le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie sono tenute a dare comunicazione scritta a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

1.7 Gestione delle sanzioni amministrative

Come meglio stabilito nello Schema di Convenzione, con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura l'Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

La gestione delle infrazioni accertate relative a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue:

- a) il Fornitore potrà utilizzare sistemi atti a garantire che la notifica della sanzione amministrativa venga effettuata direttamente all'Amministrazione ovvero comunicare (in qualità di proprietario dell'autovettura) all'Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti dell'Amministrazione che ha in uso il veicolo, restituendo l'originale del verbale notificato e ogni documentazione eventualmente allegata allo stesso (trattenendo una copia del verbale medesimo). Non appena ricevuta la notifica del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, il Fornitore darà comunicazione all'Amministrazione dell'avvenuta notifica (via fax o via e-mail);
- b) l'Amministrazione, una volta ricevuto il verbale rinotificato dall'Autorità verbalizzante di cui sopra, provvederà a processarlo con le modalità ritenuta più idonea e avrà l'onere di informare prontamente il Fornitore;
- c) qualora nei 5 (cinque) Giorni lavorativi che precedono la scadenza del termine di pagamento indicato nel verbale di violazione rinotificato, il Fornitore non riceva alcuna comunicazione dall'Amministrazione, ovvero riceva una comunicazione nella quale si richiede espressamente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, il Fornitore potrà provvedere al pagamento della sanzione medesima – in qualità di obbligato in

solido con l'autore della infrazione – con diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato mediante addebito in fattura.

Il Fornitore potrà addebitare all'Amministrazione una somma forfettaria per la gestione delle multe pari ad Euro 7,50 (Iva esclusa e comprensiva delle spese di spedizione) per ogni singola notifica.

Qualora il Fornitore riceva una tempestiva comunicazione dell'Amministrazione con la quale richieda espressamente di non pagare la sanzione, l'amministrazione stessa si obbligherà ad adempiere al pagamento delle sanzioni. Tale impegno non impedisce, in ogni caso, l'applicabilità della responsabilità solidale imposta dalla normativa vigente.

Le Amministrazioni dovranno comunque attivarsi, sin dalla data di inizio del noleggio, con gli uffici competenti per il rilascio di permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, ecc.) qualora l'Amministrazione ne abbia diritto. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

L'Amministrazione potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore.

L'Amministrazione potrà inoltre autorizzare espressamente il Fornitore a provvedere al pagamento di una o più sanzioni amministrative; in tale caso il Fornitore provvederà al pagamento della sanzione amministrativa, indicata di volta in volta dalla Amministrazione, con diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato mediante addebito in fattura.

In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà.

Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione veicoli sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine).

Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione, obbligatoria o facoltativa, il costo per la gestione della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

Il servizio di elezione di domicilio

Il Fornitore si impegna a garantire all'Amministrazione Contraente un Servizio di elezione di domicilio in caso di vetture sostitutive ed in preassegnazione nei centri urbani con densità di popolazione residente pari ad almeno 1.000.000 di abitanti (www.demo.istat.it/pop2014/index1.html).

Il servizio di elezione di domicilio è garantito unicamente nel rispetto puntuale della procedura di seguito indicata. Qualora l'Amministrazione voglia attivare il suddetto servizio, dovrà preventivamente provvedere ad inviare a mezzo fax, una comunicazione al Fornitore in cui indica il nominativo della persona fisica autorizzata al ritiro della vettura e in cui richiede la relativa elezione di domicilio presso il contraente per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.).

La persona fisica, indicata dall'Amministrazione, che andrà a ritirare l'autoveicolo presso il luogo indicato dal Fornitore, così come previsto dal Codice della strada, dovrà essere provvista di:

- regolare patente di guida,

- espressa delega al ritiro,
- autorizzazione ad eleggere domicilio presso l'Amministrazione per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.)
- comunicazione del Fornitore relativa al ritiro del veicolo.

La delega e l'autorizzazione dovranno essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentare l'Amministrazione.

In tale caso, il Fornitore si adopererà affinché tutte le eventuali sanzioni amministrative vengano notificate all'Amministrazione piuttosto che presso il domicilio del soggetto delegato che ha ritirato il veicolo per conto dell'Amministrazione.

Il servizio di elezione di domicilio sarà garantito all'Amministrazione richiedente presso gli indirizzi indicati dal Fornitore al momento della prenotazione del veicolo sostitutivo o in preassegnazione.

Tale servizio potrà essere disponibile in tutti i capoluoghi di regione o tutti i comuni del territorio nazionale, qualora il Fornitore si sia impegnato in tal senso in sede di Offerta tecnica.

2 Erogazione della fornitura

2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro:

- 150 giorni solari per i veicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida;
- 180 giorni solari per i veicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a propulsione elettrica.

I tempi massimi di consegna potrebbero essere prorogati di 15 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto.

Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data di irrevocabilità dell'ordine, come previsto all'art. 3 delle Condizioni generali. Entro un Giorno lavorativo da tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Amministrazione contraente nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli. Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione Assegnataria, in cui avverrà la consegna.

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente o Assegnataria (lettera, fax, e-mail) almeno 3 (tre) Giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

La consegna dovrà avvenire in un Giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l'Amministrazione Contraente su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.. In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell'autoveicolo siano rispettati, tenendo costantemente informate la Consip S.p.A. e le Amministrazioni contraenti. Il Fornitore potrà, altresì, chiedere a Consip la sostituzione del veicolo in convenzione con un nuovo modello così come previsto al successivo par. 2.8. La Consip valuterà le motivazioni addotte alla richiesta di sostituzione e, in caso positivo, accetterà la proposta di variazione del modello in Convenzione.

In tale caso, l'eventuale adeguamento del canone avverrà secondo quanto previsto nell'Allegato B al presente Capitolato tecnico.

Il ritiro del veicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto Giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

La persona delegata dall'Amministrazione, all'atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, il verbale di consegna del Fornitore.

Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- n di protocollo dell'Amministrazione Contraente dell'Ordinativo di Fornitura,
- durata contrattuale,
- percorrenza contrattuale,
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore,
- presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso (contrassegno e certificato assicurativo, ecc.),
- presenza di chiave Master,
- km alla consegna,
- data e ora consegna,
- presenza ruota di scorta regolare (ruotino o kit di riparazione e gonfiamento pneumatici);
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.

Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

2.2 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria

In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 2.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all'Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.

In seguito alla comunicazione del ritardo, l'Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa di categoria piccola (par. 3.5) con un importo pari a 300,00 Euro/mese (IVA esclusa).

Limitatamente ai veicoli commerciali, ai veicoli elettrici ed ibridi, qualora il Fornitore si trovi nell'impossibilità di consegnare in preassegnazione obbligatoria un veicolo della stessa categoria di quello oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, dovrà concordare con l'Amministrazione Assegnataria la consegna di un veicolo atto a svolgere le funzioni proprie di quello originariamente ordinato.

La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente) comporterà l'addebito al Fornitore delle penali previste nello Schema di Convenzione.

L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc..

Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.

Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, ecc).

I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, ecc).

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti anche presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati.

Pertanto, eventuali franchigie potranno essere applicate soltanto se l'Amministrazione Contraente abbia richiesto, per il veicolo ordinato, la copertura assicurativa base (par. 2.7). In tal caso, le franchigie saranno applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente abbia richiesto il servizio a pagamento "Copertura Assicurativa senza Franchigie" (par. 3.4) per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuto dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria a tale titolo.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

2.3 Manutenzione

Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino dell'autoveicolo nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati all'Amministrazione medesima determinati in base alle tariffe della presente Convenzione.

Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo nelle ipotesi previste dai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, nel caso in cui le Amministrazioni abbiano richiesto tale servizio a pagamento.

All'atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, l'Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'Amministrazione Assegnataria.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo.

Sono a carico dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria:

- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24).

La Consip si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel).

2.4 Pneumatici

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove prevista), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione all'autoveicolo al momento della consegna).

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	60.000 km	8 pneumatici
	90.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
48 mesi	40.000 km	4 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	80.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
	75.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	125.000 km	16 pneumatici
72 mesi	75.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
Solo per i modelli a trazione elettrica	36 mesi - 30.000 km	4 pneumatici
	48 mesi - 40.000 km	4 pneumatici
	60 mesi - 50.000 km	8 pneumatici

Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. In ogni caso, l'Amministrazione potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione stessa.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e

disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli ai costi comunicati dallo stesso in fase di stipula.

L'Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l'Amministrazione. In alternativa l'Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o comunque quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

2.5 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, pena la mancata riparazione dell'autoveicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacvetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell'Amministrazione per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino dell'autoveicolo nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati all'Amministrazione medesima determinati in base alle tariffe della presente Convenzione.

L'autoveicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, sono a carico del Fornitore. L'Amministrazione Contraente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. L'Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove l'auto è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa Amministrazione Contraente o Assegnataria qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.

2.6 Soccorso stradale

Il servizio di soccorso stradale dovrà garantire le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, ecc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 km dal comune di residenza dell'Amministrazione Assegnataria, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'Amministrazione Assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all'Amministrazione Assegnataria.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente o Assegnataria.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione oltre che l'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

2.7 Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore).

Con il termine franchigia si intende il costo che l'Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà fornire l'autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

1. Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 per sinistro passivo.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Amministrazione.

L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all'Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.

L'Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire di una copertura assicurativa delle responsabilità civile verso terzi senza alcuna franchigia a fronte del canone mensile addizionale previsto al paragrafo 3.4 "Copertura assicurativa senza franchigia".

2. Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

3. Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

4. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subito dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo.

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EURO TAX GIALLO e AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli

secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatesi.

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia.

6. Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti

(infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc).

L'addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:

- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell'Amministrazione Contraente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti verranno fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni, con cadenza trimestrale, e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa del veicolo in noleggio all'Amministrazione Contraente o Assegnataria;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, ecc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

L'Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire delle stesse coperture assicurative del servizio base senza alcuna franchigia (par. 3 "Servizi a pagamento").

Tale opzione dovrà essere comunicata al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

In caso di sinistro, l'Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via fax entro 48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun autoveicolo.

2.8 Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti

Nel caso in cui, durante il corso della durata della Convenzione, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi controllabili indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alla Consip S.p.A. ed entro 30 gg. dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello con caratteristiche uguali o superiori a quelle richieste e con le medesime caratteristiche tecniche migliorative dei veicoli offerti in gara. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto.

La proposta di sostituzione sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.

Qualora allo scadere del termine dei 30 giorni sopra richiamato il Fornitore non abbia provveduto a sostituire il modello mancante, saranno applicate le penali previste nella convenzione; nel computo di tale termine non saranno conteggiati i giorni necessari alla Consip S.p.A. per le verifiche di cui sopra.

L'eventuale revisione del canone mensile di tale modello sarà calcolata secondo le modalità previste nell'Allegato B al presente Capitolato.

Il nuovo canone sarà comunque subordinato all'accettazione da parte della Consip. S.p.A..

Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata della Convenzione, modelli equivalenti a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico di gara e con le medesime caratteristiche tecniche migliorative dei veicoli offerti in gara; tali veicoli avranno condizioni economiche non superiori a quelle dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti). La proposta di questi veicoli sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.

2.9 Servizio di ricezione chiamate

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.

Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in convenzione;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;

- un indirizzo di posta elettronica.

Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione telefonicamente o via fax o all'indirizzo e-mail dell'Amministrazione richiedente.

Il Servizio ricezione chiamate dovrà eseguire le attività richieste, con i livelli di servizio di seguito riportati.

Livelli di Servizio per il servizio di ricezione chiamate		
Parametro	Definizione	Soglia
Tempo di attesa per le chiamate	Tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata (intesa come risposta del sistema) e la risposta da parte dell'operatore	Servizio base (caratteristica obbligatoria): T ≤ 30" di attesa per il 90% delle chiamate
Percentuale delle chiamate entranti perse	Percentuale delle chiamate pervenute e terminate prima di avere ottenuto risposta (misurato in percentuale rispetto al totale delle chiamate pervenute), inclusi i casi di abbandono da parte del chiamante per attesa superiore ai 120".	Servizio base (caratteristica obbligatoria): P ≤ 10% delle chiamate entranti
Tempo di risposta alle richieste via fax e/o e-mail	Tempo che intercorre tra la ricezione della richiesta e l'invio della risposta al recapito indicato dall'utente	Servizio base (caratteristica obbligatoria): T ≤ 36 ore solari per il 95% delle richieste (esclusi sabato, domenica e festivi)

Per il conteggio dei parametri su indicati sarà considerato sufficiente un numero di chiamate rendicontate pari ad almeno 100 nell'arco di un mese di riferimento (tutte le richieste ricevute, nel caso di fax o e-mail).

La responsabilità di rendicontare i parametri per la valutazione dei livelli di servizio, nei tempi e modalità indicati nel Capitolato Tecnico, spetta a Consip S.p.A. ovvero, per conto di Consip S.p.A., a un ente terzo individuato da Consip stessa.

Si precisa che i livelli di servizio indicati in tabella si riferiscono alla Convenzione nel suo insieme, cioè al totale delle richieste provenienti da tutte le Amministrazioni interessate.

2.10 Centri di servizio

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Per i veicoli ad alimentazione tradizionale, GPL e Metano, il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale per i veicoli ad alimentazione tradizionale, GPL e Metano. Per i modelli a trazione elettrica, qualora offerti, il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 3 Centri di Servizio sul territorio nazionale per ciascuno dei veicoli offerti, specializzati per l'assistenza dei veicoli elettrici.

Il Fornitore dovrà comunque garantire l'assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale entro un tempo massimo pari a 7 Giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta di intervento.

Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Presso la rete di punti di assistenza gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario.

Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta della Consip o dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che l'Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede dell'Amministrazione Assegnataria.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Consip S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità della Convenzione relativo all'elenco dei Centri di Servizio.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, l'elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.

Il numero totale dei Centri di Servizio (in attuazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato Tecnico e di quelli eventualmente assunti in sede di Offerta Tecnica) deve rimanere pari ad almeno 3.000 per tutta la durata della convenzione e dei contratti. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze, affinché sia garantito il numero dei Centri di servizio indicati in sede di Offerta tecnica.

2.11 Revisione prezzi

I canoni di noleggio offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le modalità previsti dall'Allegato B al presente Capitolato e dallo Schema di Convenzione.

2.12 Restituzione del veicolo

Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.

È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

I veicoli saranno riconsegnati dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo

dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alle Amministrazioni Assegnatarie, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dalla convenzione, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati.

Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA	DANNO
Verniciatura, Carrozzeria	
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature fino a 2 cm Max due ammaccature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine	Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature più estese di 2 cm Ammaccature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine
Griglie, Paraurti	
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro) Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento	Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione
Pneumatici e cerchi	
Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio	Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione
Fanali e cristalli	
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale	Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale
Specchi retrovisori e accessori esterni	
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice	Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice

	Deformazione degli specchi
Selleria e rivestimento interno del tetto	
Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco	Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciature Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi
Cruscotto, moquettes e pannelli interni	
Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante leggermente consumata dall'uso	Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia Tappeti con strappi o macchie estese Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, l'Amministrazione potrà richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati (attivi o passivi), saranno addebitate per intero all'Amministrazione contraente, previa dichiarazione di congruità di questa.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell'Amministrazione contraente, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dal fornitore saranno a totale carico della Amministrazione contraente.

2.13 Percorrenze chilometriche

Durante la vigenza del contratto, l'Amministrazione sarà tenuta a inviare con cadenza semestrale informazioni circa il chilometraggio dei veicoli noleggiati.

Nel caso in cui dall'esame delle percorrenze si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all'Amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria, come già descritte al par. 1.2.

Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all'Amministrazione i chilometri eccedenti la percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia; l'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati $[90.000 - 40.000] \times 30\% = 15.000$ km).

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.

2.14 Facoltà di proroga

L'Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.

La proroga non modificherà, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km).

L'Amministrazione, prima di procedere con l'eventuale richiesta di proroga, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.

Durante i primi tre mesi di proroga il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all'indice di "Inflazione acquisita" relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli "Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa", calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.

La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.

3 Servizi a pagamento

Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nell'Offerta Economica del Fornitore, le Amministrazioni potranno usufruire dei seguenti servizi:

- Autoveicolo sostitutivo di livello base, livello B e livello A;
- Assicurazione senza franchigie;
- Preassegnazione facoltativa;
- Rottamazione;
- Consegna a domicilio;
- Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive;
- Optional;
- Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro (c.d. *black box*);
- *Fuel card*.

3.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello base

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda tale servizio, dietro pagamento degli importi previsti, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un servizio di veicolo sostitutivo di Livello base:

- (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore ai 5 giorni lavorativi;
- (ii) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
- (iii) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- (iv) per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Tale scelta dovrà essere comunicata al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.

Il servizio di vettura sostitutiva sarà garantito solo sul territorio italiano.

Il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi di sua proprietà.

Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio. Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell'Allegato A al presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi, comunque reperiti dal Fornitore, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.

All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato ad eccezione di quanto previsto per optional e allestimenti speciali. In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti

i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall'Amministrazione Assegnataria.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall'Amministrazione entro il termine massimo di 1 Giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Negli altri casi (danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso) la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto di diritto, ex art. 1456 c.c. e l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.

In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all'Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, alle tariffe di noleggio vigenti al momento per la tipologia del veicolo preso in noleggio ridotte del 20%.

L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc..

Sarà addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, ecc).

Per i veicoli sostitutivi è prevista la possibilità di elezione di domicilio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.7, che dovrà essere richiesta preventivamente al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

Il costo per la gestione della rinotifica di eventuali sanzioni amministrative sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

3.2 Autoveicolo sostitutivo di Livello B

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione richiedente un veicolo sostitutivo entro 3 ore dalla richiesta, quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 (otto) ore lavorative.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l'Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile.

I veicoli sostitutivi potranno essere di segmento commerciale inferiore a quello del veicolo sostituito

I veicoli potranno avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.

L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc.. Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, ecc).

Per i veicoli sostitutivi è prevista la possibilità di elezione di domicilio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.7, che dovrà essere richiesta preventivamente al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura. Il costo per la gestione della rinotifica di eventuali sanzioni amministrative sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

3.3 Autoveicolo sostitutivo di Livello A

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione richiedente un veicolo sostitutivo entro 3 ore dalla richiesta, quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 (otto) ore lavorative.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l'Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile.

I veicoli sostitutivi dovranno essere del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito.

I veicoli potranno avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.

L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc.. Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, ecc).

Per i veicoli sostitutivi è prevista la possibilità di elezione di domicilio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.7, che dovrà essere richiesta preventivamente al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura. Il costo per la gestione della rinotifica di eventuali sanzioni amministrative sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

3.4 Copertura assicurativa senza franchigie

Tale opzione ha le stesse caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base (par. 2.8), ma non prevede alcuna franchigia o scoperto.

Il costo del servizio della copertura assicurativa senza franchigia è comprensivo di ogni costo diretto o correlato a tale tipologia assicurativa (es. eventuali integrazioni di costo dell'autoveicolo sostitutivo).

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore nell'Ordinativo di Fornitura.

Di seguito si riporta un riepilogo degli importi mensili per i servizi di cui ai par. 3.1, 3.2. 3.3 e 3.4.

Modello	Autoveicolo sostitutivo			Senza franchigia R.C.A.	Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale
	Livello base	Livello B	Livello A		
A1	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	22 Euro
A2	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	25 Euro
A3	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	22 Euro
A4	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	25 Euro
A5	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	25 Euro
A6	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	20 Euro
B1	10	25 Euro	45 Euro	15 Euro	22 Euro
B2	10	25 Euro	45 Euro	15 Euro	25 Euro
B3	10	25 Euro	45 Euro	20 Euro	34 Euro
B4	10	25 Euro	45 Euro	20 Euro	36 Euro
B5	10	25 Euro	45 Euro	20 Euro	36 Euro
B6	10	25 Euro	45 Euro	20 Euro	36 Euro
B7	10	25 Euro	45 Euro	20 Euro	36 Euro
B8	10	25 Euro	45 Euro	20 Euro	36 Euro
B9	10	25 Euro	45 Euro	15 Euro	20 Euro
C1	12	20 Euro	30 Euro	15 Euro	15 Euro
C2	12	20 Euro	30 Euro	15 Euro	20 Euro
C3	12	20 Euro	30 Euro	15 Euro	20 Euro
C4	12	20 Euro	30 Euro	15 Euro	25 Euro
C5	12	20 Euro	30 Euro	15 Euro	35 Euro
C6	12	20 Euro	30 Euro	15 Euro	35 Euro
C7	12	20 Euro	30 Euro	15 Euro	22 Euro
C8	12	20 Euro	30 Euro	15 Euro	25 Euro
D1	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	30 Euro
D2	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	32 Euro
D3	8	25 Euro	45 Euro	20 Euro	35 Euro
D4	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	22 Euro
E1	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	30 Euro
E2	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	32 Euro
E3	8	25 Euro	45 Euro	20 Euro	35 Euro
E4	8	20 Euro	30 Euro	15 Euro	22 Euro

3.5 Preassegnazione facoltativa

In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l'Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa.

Il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli in preassegnazione di sua proprietà.

Ai veicoli in preassegnazione facoltativa si applicano tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato tecnico; sui veicoli in preassegnazione facoltativa non potranno essere installati allestimenti od optional specifici.

I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa.

I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 6 mesi ed un chilometraggio massimo di 35.000 km e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, ecc.).

In caso di indisponibilità di un veicolo della categoria richiesta, il Fornitore dovrà consegnare un veicolo della categoria superiore allo stesso prezzo, salvo poi sostituirlo non appena possibile con la categoria richiesta.

Il Fornitore potrà reperire il veicolo presso società di noleggio a breve termine. In questo caso, sia le officine di cui dispone che determinati aspetti del servizio (tempi e modalità di intervento su strada, riparazioni, etc.) potranno essere diversi da quelli stabiliti dal Fornitore e dal presente Capitolato.

Il Fornitore è tenuto comunque a fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente o Assegnataria sulle modalità di espletamento di tale servizio.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione facoltativa e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato.

Le categorie di veicoli in preassegnazione facoltativa e i canoni mensili sono descritti nella tabella seguente:

Categoria	Descrizione	(Euro/mese IVA esclusa)
Piccola	Segmento commerciale A o B	700,00
Media	Segmento commerciale C	900,00

Il Fornitore, al momento della stipula, potrà offrire delle tariffe inferiori a quelle sopra riportate.

Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo. Il primo mese sarà comunque pagato per intero.

È prevista una percorrenza di 4.000 km/mese. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti tale limite, con le modalità previste al paragrafo 2.13.

Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata. L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc.. Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione

(es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, ecc).

In caso di restituzione successiva a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione del veicolo ordinato, sarà applicata al canone una maggiorazione del 25%.

Per i veicoli in preassegnazione è prevista la possibilità di elezione di domicilio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.7. Tale servizio dovrà essere richiesto preventivamente al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

3.6 Rottamazione

Il Fornitore è tenuto a fornire alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, un servizio di ritiro e rottamazione degli autoveicoli usati di proprietà, in possesso delle Amministrazioni prima della stipula della Convenzione.

Potrà essere richiesta la rottamazione di un solo veicolo per ogni veicolo ordinato in noleggio.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura; a fronte di tale servizio, l'Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento dell'importo unitario di Euro 200,00 (duecento/00) più IVA per veicolo o altro importo inferiore eventualmente indicato dal Fornitore in sede di stipula.

L'Amministrazione Contraente riporterà nel modulo di "Richiesta servizio di rottamazione", messo a disposizione dal Fornitore e da allegare all'Ordinativo di Fornitura, l'elenco dei veicoli oggetto di ritiro indicandone il modello, la data di immatricolazione, la località di stazionamento e tutte le altre informazioni necessarie per il corretto espletamento del servizio.

Il Fornitore dovrà verificare la completezza della documentazione fornita ed eventualmente richiedere la sua integrazione. Una volta ricevute tali integrazioni, il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 Giorni lavorativi dalla data di disponibilità riportata sul modulo di "Richiesta servizio di rottamazione", salvo accordi presi direttamente con l'Amministrazione.

Il mancato ritiro entro i tempi stabiliti comporterà l'addebito delle penali al Fornitore previste nello schema di Convenzione.

Il servizio di ritiro e rottamazione sarà regolato da procedure a parte previamente concordate con il Fornitore.

Gli autoveicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore o da un altro soggetto al quale il Fornitore abbia affidato il servizio di rottamazione. Resta ferma la completa responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

Gli autoveicoli da rottamare saranno consegnati privi di coperture assicurative. Il Fornitore, o il soggetto al quale sia stato affidato il servizio di rottamazione, dichiarerà per iscritto di assumersi ogni responsabilità civile e penale all'atto del ritiro, sollevando l'Amministrazione Contraente da ogni responsabilità.

Il Fornitore provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione e fornirà all'Amministrazione Contraente o Assegnataria copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione.

Il pagamento del servizio di rottamazione degli autoveicoli ritirati sarà fatturato dal Fornitore separatamente.

3.7 Consegna a domicilio

L'Amministrazione Contraente può chiedere la consegna dei veicoli presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria.

Il costo di questo servizio è pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore potrà offrire il servizio di riconsegna del veicolo con prelievo dalla sede dell'Amministrazione a fine noleggio. In tale caso, il costo del servizio sarà pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.

3.8 Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive

Qualora l'Amministrazione Contraente o l'Assegnataria ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società, dopo aver informato e concordato con il Fornitore le modifiche da apportare.

I veicoli possono essere oggetto di modifiche particolari all'allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà:

- richiedere l'allestimento GPL o Metano, previa conferma da parte del Fornitore sulla possibilità tecnica/costruttiva e di omologazione, per i veicoli con caratteristiche tecniche diverse da quelli previsti nei Lotti 4 e 5;
- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare antenne;
- installare punti luce interni od esterni;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
- apportare modifiche ai pannelli interni, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;
- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l'Amministrazione.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria non potrà comunque:

- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare o eliminare sistemi di sicurezza installati o altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica;
- sostituire i cristalli con altri, anche se blindati, o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo;
- cambiare il colore esterno del veicolo con un altro, anche se con colori ufficiali della casa costruttrice;
- apportare modifiche che alterino l'omologazione del veicolo.

Qualora l'allestimento speciale richiesto dall'Amministrazione Contraente sia effettuato dal Fornitore, l'immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita dal Fornitore medesimo, secondo la normativa vigente.

Nel caso l'allestimento speciale richiesto comporti un allungamento dei termini massimi di consegna (di cui al precedente par. 2.1), tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente. In questo caso, la seconda data di consegna (di cui al par. 2.2), decorrerà dal nuovo termine pattuito.

Saranno a totale carico dell'Amministrazione i costi di allestimento del veicolo incluse le spese di immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati e le spese per il ripristino del veicolo a fine contratto.

Il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione un preventivo per ciascuna delle seguenti voci:

- allestimento;
- immatricolazione e omologazione;
- coperture assicurative e manutenzione degli eventuali dispositivi e allestimenti;
- ripristino del veicolo a fine contratto.

Tali costi potranno essere inclusi in un canone addizionale da addebitare all'Amministrazione per tutta la durata del contratto, anche eventualmente prorogato.

L'Amministrazione potrà decidere di effettuare autonomamente la manutenzione sugli eventuali dispositivi oggetto di allestimento e riconoscere al fornitore a fine contratto le spese per il ripristino del veicolo.

Ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie od ogni modifica non ripristinata prima della riconsegna, saranno addebitate dal Fornitore all'Amministrazione Contraente, previo riconoscimento di congruità da parte di questa. In caso di necessità le parti nomineranno un perito il cui giudizio sarà vincolante.

Tale tipologia di ripristino non è riconducibile a quanto previsto nel paragrafo 2.12 del presente Capitolato.

3.9 Optional

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già presenti in convenzione per ogni veicolo.

Il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 20% del valore dell'ordinativo.

L'aumento del canone conseguente alla richiesta di optional sarà effettuato con le modalità riportate nell'Allegato B al presente Capitolato tecnico.

Il Fornitore, in sede di stipula, potrà offrire uno sconto da applicare ai prezzi di listino degli optional delle Case costruttrici dei veicoli offerti.

3.10 Dispositivi per la gestione della flotta di livello base

Tutti i veicoli, a eccezione dei modelli ad alimentazione elettrica, saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (*black box*) di livello base, indicati dal Fornitore in sede di stipula e conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l'utilizzo del veicolo, quali ad esempio:

- memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
- memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
- memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
- di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi.

Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall'installazione dei medesimi dispositivi.

I dati registrati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Contraente o Assegnataria a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici.

I dati registrati saranno di proprietà dell'Amministrazione e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione ordinante.

Con l'invio dell'Ordinativo, l'Amministrazione ordinante recepisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" e s.m.i e acconsente alla installazione dei dispositivi per l'erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta

Qualora l'Amministrazione Contraente o Assegnataria non desideri l'installazione dei dispositivi per la gestione della flotta sui veicoli, in fase di invio dell'Ordine, dovrà indicare espressamente tale volontà, compilando l'apposito campo previsto sull'Ordinativo stesso. In tale caso il corrispettivo per il servizio di cui al presente paragrafo non sarà dovuto.

3.11 Dispositivi per la gestione della flotta di livello avanzato

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda tale servizio, in aggiunta a quanto previsto per la fornitura del dispositivo di livello base, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione richiedente un dispositivo che consenta la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri. Tali dispositivi saranno indicati dal Fornitore in sede di stipula e saranno conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall'installazione dei medesimi dispositivi.

I dati registrati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Contraente o Assegnataria a livello di dettaglio e anche a livello aggregato attraverso report specifici.

I dati registrati saranno di proprietà dell'Amministrazione e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione ordinante.

Con l'invio dell'Ordinativo, l'Amministrazione ordinante recepisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" e s.m.i e acconsente alla installazione dei dispositivi per l'erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta

Qualora l'Amministrazione Contraente o Assegnataria non desideri l'installazione dei dispositivi per la gestione della flotta sui veicoli, in fase di invio dell'Ordine, dovrà indicare espressamente tale volontà, compilando l'apposito campo previsto sull'Ordinativo stesso. In tale caso il corrispettivo per il servizio di cui al presente paragrafo non sarà dovuto.

4 Fuel card

Il servizio può essere richiesto per tutti i modelli ad eccezione di quelli ad alimentazione elettrica.

Il Fornitore, ove richiesto, dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni che abbiano ordinato un numero di veicoli minimo pari a 20, un servizio che prevede la consegna di Fuel card dotate di banda magnetica o microchip con PIN, da utilizzare come strumento di pagamento per la fornitura del carburante per autotrazione presso l'intera rete italiana dei punti vendita resa disponibile dal Fornitore appositamente abilitati (dotati di terminale POS). Il Fornitore avrà la facoltà di accettare richieste di fuel card per ordini inferiori a 20 veicoli.

Il Fornitore sarà tenuto a :

- a) garantire che il carburante fornito ai sensi della Convenzione sia conforme alle norme di legge in vigore;
- b) garantire la permanenza, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, di almeno 2.000 punti vendita provvisti di accettori di Fuel card anche attraverso più circuiti.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più punti vendita, il Fornitore s'impegna a sostituirli entro 30 (trenta) giorni solari dalla disdetta, anche attraverso altri circuiti, affinché sia garantito il numero dei punti vendita tecnica minimo previsto.

Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel card fornita dovrà soddisfare sono le seguenti:

- a) essere dotata di banda magnetica o microchip;
- b) essere abbinabile alla targa del veicolo;
- c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso (PIN);
- d) essere idonea all'erogazione del carburante previa esibizione da parte dell'utilizzatore;
- e) essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall'utilizzatore al momento del rifornimento.

Le Fuel card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a:

- numero o codice della carta;
- targa dell'automezzo;
- data e ora del rifornimento;
- nome commerciale (o codice impianto) e località dell'Area di servizio;
- tipo di carburante;
- quantità erogata;
- indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
- prezzo unitario del carburante erogato;
- numero della transazione.

Tali informazioni dovranno essere rese disponibili alle Amministrazioni Contraenti:

- con cadenza mensile;
- in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte dell'Amministrazione ad aree protette di siti Internet del Fornitore oppure mediante invio tramite posta elettronica oppure tramite altro sistema concordato tra le parti;
- il Fornitore dovrà, inoltre, offrire un servizio di *reporting* sul carburante comprensivo di segnalazioni delle anomalie riscontrate (*alert*) nei consumi rilevati (es. tipologia differente di carburante rispetto all'alimentazione del mezzo, quantità eccedente la capacità del serbatoio, etc.).

Al momento del pagamento tramite Fuel card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento.

Sulle Fuel card dovrà essere indicato il nome commerciale o il logo o altri eventuali segni distintivi del circuito di riferimento del punto vendita dove la card sarà utilizzabile.

Il Fornitore si impegna a consegnare le Fuel card ed i relativi PIN alle Amministrazioni Contraenti entro 15 (quindici) giorni dalla data di Consegna della vettura presso il Luogo di Consegna indicato dall'Amministrazione. Entro lo stesso termine il Fornitore si impegna ad attivare ed a rendere operative le Fuel card consegnate per tutta la durata delle carta stesse.

In caso di segnalazioni di malfunzionamenti delle Fuel card da parte delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore provvederà alla sostituzione delle medesime carte entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione.

In caso di smarrimento o di furto delle Fuel card, l'utilizzatore denuncerà immediatamente il fatto all'Autorità competente e ne darà comunicazione al Fornitore che provvederà a sospendere immediatamente la validità delle Fuel card smarrite o rubate e a sostituire le medesime entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione.

Il costo della nuova emissione è pari a 10 Euro Iva esclusa, per singola carta.

Le Fuel card sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte dell'utilizzatore dell'avvenuto smarrimento o furto delle Fuel card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile per l'Amministrazione, ai sensi del citato D.M., richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.

È previsto un canone mensile per la gestione della Fuel card pari a 2,00 euro (IVA esclusa), per singola carta.

Il Costo del carburante sarà pari a quello individuato sulla colonnina al momento del rifornimento senza alcuno sconto.

Il Fornitore, in sede di stipula, potrà offrire un canone mensile per la gestione della Fuel card inferiore a quello sopra riportato e uno sconto da applicare ai prezzi del carburante sulla colonnina.

L'Amministrazione per poter accedere al servizio, nell'Ordinativo di Fornitura, dovrà autorizzare preventivamente il Fornitore alla cessione del credito.

È previsto il blocco della Fuel card da parte del Fornitore, previo un preavviso di almeno 30 gg. solari, nel caso in cui ci sia un ritardo nel pagamento dell'importo relativo al carburante da parte dell'Amministrazione rispetto al termine di pagamento previsto in Convenzione.

La Fuel card potrà essere riattivata successivamente dal Fornitore entro 15 giorni solari dalla data di comunicazione dell'Amministrazione di avvenuto pagamento.

La fatturazione dell'importo del carburante potrà avvenire nei seguenti modi, a scelta del Fornitore (da indicare in sede di offerta economica):

- a. a conguaglio ovvero in funzione di un canone mensile presunto in funzione dei chilometri medi per mese (calcolati in base al contratto scelto) e in funzione del consumo di carburante dichiarato dalla casa costruttrice del veicolo ordinato dall'Amministrazione. In tale caso, periodicamente (mensilmente,

- bimestralmente o trimestralmente) dovrà essere effettuato un conguaglio tra quanto pagato dall'Amministrazione ed il consumo effettivo del carburante nel periodo di riferimento;
- b. a consuntivo ovvero il Fornitore fatturerà all'Amministrazione i costi relativi al consumo effettivo di carburante registrati nel periodo di riferimento (mensile, bimestrale o trimestrale).

5 Verifiche ispettive

Fermo restando il diritto delle Amministrazioni, durante l'efficacia dei contratti di fornitura, di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore, fino agli importi massimi previsti nel Disciplinare di Gara e nella Convenzione.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (Allegato C - Schema delle Verifiche Ispettive), ivi inclusi quelli eventualmente risultanti dall'offerta tecnica migliorativa, se presentata dal Fornitore aggiudicatario.

Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore e l'Amministrazione dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

Il Fornitore è tenuto a consegnare, all'organismo di ispezione indicato dalla Consip S.p.A., le informazioni necessarie all'espletamento dell'attività di controllo. Il Fornitore è tenuto inoltre a consentire il libero accesso alle proprie strutture o mezzi, quando questo sia necessario per l'espletamento delle attività di cui sopra.

6 Gestione delle contestazioni

Qualora lo ritengano opportuno, le Amministrazioni potranno segnalare per iscritto al Fornitore, e per conoscenza alla Consip S.p.A., le carenze riscontrate relative ai servizi resi.

Il Fornitore è tenuto a inviare alle Amministrazioni Contraenti o Amministrazioni Assegnatarie le proprie deduzioni entro 5 Giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.

In mancanza di tali deduzioni il reclamo si intenderà accettato.

7 Flussi dati di alimentazione del sistema

Il Fornitore dovrà inviare, in conformità a quanto specificato nell'allegato D "Flusso dati di alimentazione del sistema", le informazioni relative agli Ordinativi di Fornitura.

L'invio parziale dei dati richiesti verrà considerato come mancato invio ai fini delle applicazioni delle penali previste.

Eventuali ulteriori richieste in termini di flusso di dati saranno concordate con il Fornitore.

8 Allegati al Capitolato Tecnico

La Consip S.p.A. si riserva la facoltà, anche dopo la aggiudicazione della gara, di revisionare, modificare o integrare i moduli di cui agli allegati al presente Capitolato Tecnico.

- "A" Caratteristiche tecniche dei veicoli;
- "B" Adeguamento e rivalutazione dei canoni;
- "C" Schema delle verifiche ispettive;
- "D" Flusso dati di alimentazione del sistema.